

Sentenza n. 8 – del 22 Marzo 2023

**LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca Simeoni – Componente

\*\*\*

Riunitasi presso la sede FISR il giorno 22 Marzo 2023, alle ore 12:15 per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla società ASD FOLLONICA HOCKEY 1952 (COD.3599), in persona del Presidente p.t. Idia Petrini la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. n.54/2023 del 09 Marzo u.s. in merito alla squalifica di 3 (tre) giornate comminate all'atleta Cancela Moll Pablo per la condotta di gioco nella gara del 05.03.2023 di Campionato Nazionale A1 con la compagine A.S.D.G.S. HOCKEY TRISSINO (COD.151)

**LETTO** il ricorso;

**CONSIDERATO** l'estratto video delle riprese ufficiali della gara in oggetto;

**CONSIDERATO** che ai sensi dei parametri di cui all'art.25 e segg.ti RGD appaiono eccessive le sanzioni comminate

**P.Q.M.**

accoglie parzialmente il ricorso-reclamo presentato riducendo la sanzione della squalifica a 2 (due) giornata, sanzioni ritenute congrue e proporzionate al caso in esame ai sensi degli articoli 25 e segg. R.G.D.

Dispone la restituzione del 50% della tassa di reclamo.

Motivazione contestuale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI  
F.to Avv. Augusto DI MARZIANONIO  
F.to Avv. Gianluca SIMEONI